



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.109

OGGETTO:

"Santena che Spettacolo!" - Teatro Elios - Stagione teatrale 2017/2018. Patrocinio del Comune di Santena ed erogazione contributo

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giovanni DI ROSARIO**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Santena che Spettacolo!" - Teatro Elios - Stagione teatrale 2017/2018. Patrocinio del Comune di Santena ed erogazione contributo

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Visto l'art. 2 del vigente regolamento in base al quale: *“per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal pagamento di canoni o imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell'Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa”*.

Esaminata la richiesta di patrocinio presentata dal Circolo San Luigi di Santena - depositata agli atti – relativa alla realizzazione della rassegna teatrale “Su il sipario – stagione teatrale 2017/2018”;

Evidenziato che:

- il programma per la stagione teatrale 2017/2018 risulta essere di notevole interesse e di elevata qualità artistica, e si compone di 6 spettacoli che si terranno nel periodo ottobre 2017/marzo 2018;
- questa importante iniziativa contribuisce alla valorizzazione e alla promozione del teatro “Elios”, quale importante luogo di riferimento culturale per la vita cittadina.
- la rassegna teatrale sarà guidata da Alessandro Marrapodi;

Considerato che:

- il sostegno economico e il patrocinio del Comune di Santena all'iniziativa si giustifica per la ricaduta sociale in termini di promozione e valorizzazione territoriale; l'elevato valore artistico della rassegna teatrale farà sì che confluiscano in Santena spettatori non residenti. Inoltre giustificano l'intervento finanziario del Comune anche le agevolazioni sul prezzo di acquisto dei biglietti da parte di associazioni santenesi e la disponibilità da parte degli organizzatori di concedere alcuni ingressi gratuiti.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- i biglietti di ingresso gratuito saranno utilizzati dall'amministrazione comunale per premiare cittadini santenesi che hanno prestato attività di volontariato a favore della comunità santenese e a coloro che partecipano ad iniziative di cui all'art. 13, commi 7 e 8 della L.R. Piemonte 1/2004, che segue:

“Art.13. (Servizio civico volontario delle persone anziane)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità nella quale vivono, nonché la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualità della vita nella comunità medesima.

2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.

3. I comuni singoli o associati, le comunità montane e le comunità collinari istituiscono, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.

4. Il servizio civico delle persone anziane è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano le professionalità e i requisiti attitudinali necessari.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attività del servizio civico, le modalità generali per il loro svolgimento nonché i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio medesimo.

6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività, nonché la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attività medesime.

7. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano alle attività del servizio civico possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative, ricreative fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.

8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la partecipazione ad esso da parte di singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva tale partecipazione”.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: “I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo - la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Vista la L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

Visto il parere della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013 – avente ad oggetto: "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi".

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento comunale il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute"

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

Acquisiti sul presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

quanto segue:

1. di concedere il patrocinio della Città di Santena all'iniziativa teatrale promossa dal Circolo San Luigi di Santena denominata "Santena che Spettacolo" – stagione teatrale 2017/2018 presso il Teatro Elios di Via Milite Ignoto che si terrà dal 21 ottobre 2017 al 24 marzo 2018.
2. di erogare al Circolo San Luigi di Santena un contributo di € 2.000,00 quale compartecipazione comunale alle spese relative alla realizzazione della rassegna teatrale "Santena che Spettacolo";
3. di allegare il volantino dell'iniziativa;
4. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 a carico del cod. di bilancio 05.02.1.03/cap. 1511 "Spese diverse nel settore culturale" del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017.
5. di dare atto che l'Associazione Circolo S. Luigi Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).
6. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
 - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.
7. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
8. di inviare la presente deliberazione all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
9. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.